

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2023)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE**3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia**

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia, ex art. 263 TFUE.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AGRICOLTURA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<u>C-636/21</u>	Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati –	L'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante

<p><u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 8-giu-23</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri</p>	<p>organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-468/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u></p>	<p>Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione di</p>	<p>Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 4, lettere b) e d), e paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del</p>

8-giu-23	servizi – Normativa nazionale che attribuisce all'autorità nazionale di regolamentazione il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte e una cadenza minima per la fatturazione – Tutela dei consumatori – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento	<p>Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli articoli da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che attribuisce all'autorità nazionale di regolamentazione il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall'altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell'oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)

<p style="text-align: center;"><u>C-495/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p style="text-align: center;">27-apr-23</p>	<p>Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Condizione, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte</p>	<p>L'articolo 267 TFUE dev'essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con un'evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L'esistenza di una siffatta eventualità dev'essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte.</p>
FONDI STRUTTURALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-545/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR LAZIO</u></p>	<p>Fondi strutturali dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 7 – Nozione di “irregolarità” – Articolo 98, paragrafi 1 e 2 –</p>	<p>1) L'articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, dev'essere interpretato nel senso che:</p>

8-giu-23	Rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri in relazione alle irregolarità individuate – Criteri applicabili – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Nozione di “errore professionale grave”	<p>la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell’Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell’offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell’Unione.</p> <p>2) L’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 dev’essere interpretato nel senso che: in caso di «irregolarità», quale definita dall’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
	Cooperazione giudiziaria in	L’art. 1.3 e l’art. 23.4, della decisione quadro 2002/584/GAI del

<p><u>C-699/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE</u> <u>COSTITUZIONALE</u></p> <p>18-apr-23</p>	<p>materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 23, paragrafo 4 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Obbligo di leale cooperazione – Sospensione dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio di un danno grave per la salute della persona colpita dal mandato d’arresto europeo</p>	<p>Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, devono essere interpretati nel senso che:</p> <ul style="list-style-type: none">– qualora sussistano valide ragioni di ritenere che la consegna di una persona ricercata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rischi di mettere manifestamente in pericolo la sua salute, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in via eccezionale, sospendere temporaneamente tale consegna;– qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona ricercata, gravemente malata, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ritenga che esistano motivi seri e comprovati di ritenere che tale consegna esporrebbe la persona in questione ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, essa deve sospendere tale consegna e sollecitare l’autorità giudiziaria emittente a trasmettere qualsiasi informazione relativa alle condizioni nelle quali si prevede di perseguire o di detenere detta persona, nonché alle possibilità di adeguare tali condizioni allo stato di salute della persona stessa al fine di prevenire il concretizzarsi di tale rischio;– laddove, alla luce delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione, risulti che tale rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole,
---	--	---

		<p>quest'ultima autorità deve rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo. Per contro, qualora il rischio suddetto possa essere escluso entro un tale termine ragionevole, deve essere concordata con l'autorità giudiziaria emittente una nuova data di consegna.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-700/21</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE</u> <u>COSTITUZIONALE</u></p> <p style="text-align: center;">6-giu-23</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo – Articolo 4, punto 6 – Obiettivo di reinserimento sociale – Cittadini di paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione – Parità di trattamento – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>1) L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno Stato membro volta a trasporre tale articolo 4, punto 6, che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro.</p> <p>2) L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev'essere interpretato nel senso che: per valutare se occorra rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel</p>

		<p>territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p><u>C-132/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p>	<p>Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di</p>	<p>L'articolo 45 TFUE e l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede</p>

15-giu-23	trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato	<p>che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-348/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TAR PUGLIA</u></p> <p style="text-align: center;">20-apr-23</p>	<p>Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Sindacato di validità – Base giuridica – Articoli 47, 55 e 94 CE – Interpretazione – Articolo 12, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva – Effetto diretto – Carattere incondizionato e sufficientemente preciso</p>	<p>1) L’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica unicamente alle concessioni di occupazione del demanio marittimo che presentano un interesse transfrontaliero certo.</p> <p>2) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata</p>

	<p>dell'obbligo, imposto agli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali nonché del divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività – Normativa nazionale che prevede la proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo</p>	<p>combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione.</p> <p>3) Dall'esame della prima questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2006/123 alla luce dell'articolo 94 CE.</p> <p>4) L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti.</p> <p>5) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che: la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SPOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<u>C-70/22</u>	Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Articolo	La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia), con decisione del 27 gennaio 2022, è irricevibile.

<p><u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>27-apr-23</p>	<p>1 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “prestatore stabilito” – Articolo 3 giorni – Inapplicabilità ratione personae – Articolo 102 TFUE – Assenza di qualsiasi elemento nella decisione di rinvio che permetta di stabilire un nesso tra la controversia di cui al procedimento principale e un eventuale abuso di posizione dominante – Irricevibilità</p>	<p>VALUTAZIONE:</p> <p>SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SPOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	---	---

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-721/21</u></p> <p><u>IRLANDA</u></p> <p>15-giu-23</p>	<p>Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame di un piano o progetto volto a determinare la necessità di una valutazione</p>	<p>1) Il diritto dell’UE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma procedurale nazionale in forza della quale, da un lato, una domanda di sindacato giurisdizionale, sia ai sensi del diritto nazionale sia ai sensi di disposizioni del diritto dell’Unione quali l’art. 4, paragrafi da 2 a 5, e l’allegato III della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come</p>

	<p>opportuna dell'incidenza di tale piano o di tale progetto su una zona speciale di conservazione – Motivazione – Misure che possono essere prese in considerazione – Progetto di costruzione di un'abitazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Norme procedurali in forza delle quali l'oggetto della controversia è determinato mediante i motivi sollevati al momento della presentazione del ricorso</p>	<p>modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, o l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere fondata su una presentazione delle domande e dei motivi su cui tali domande si fondano, che enunci con precisione ciascuno di tali motivi e che precisi, per ciascun motivo, i fatti o gli elementi invocati a sostegno e, dall'altro, il ricorrente non può, in sede di udienza, invocare motivi o presentare domande diversi da quelli esposti in tale presentazione.</p> <p>2) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev'essere interpretato nel senso che: anche se, qualora un'autorità competente di uno Stato membro decida di autorizzare un piano o un progetto che può avere ripercussioni su un sito protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere un'opportuna valutazione, ai sensi di tale disposizione, tale autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito.</p> <p>3) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev'essere interpretato nel senso che: al fine di determinare se sia necessario</p>
--	---	---

		<p>effettuare un'opportuna valutazione dell'incidenza di un piano o di un progetto su un sito, si può tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano l'eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a produrre l'effetto di ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti a siffatto piano o progetto, indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO CIRCOSCRITTO AL PRIMO PUNTO.</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-200/21</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>4-mag-23</p>	<p>Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione all'esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di</p>	<p>La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici giorni impartito da tale disposizione, di un'opposizione all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumatore, il carattere</p>

	<p>effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione – Necessità di una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione</p>	<p>abusivo delle clausole di tale contratto, quando tale consumatore abbia a disposizione, peraltro, un ricorso nel merito che gli consente di chiedere al giudice investito di tale ricorso di procedere a un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso, conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale, nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale da dissuadere il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un siffatto ricorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Qualora non si possa procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni di tale direttiva, il giudice nazionale investito di un'opposizione all'esecuzione forzata di un siffatto contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole di quest'ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a un siffatto esame.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ROMENO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<p><u>C-407/21</u> <u>FRANCIA</u></p>	<p>Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 12, paragrafi da 2 a 4 – Risoluzione di un contratto di pacchetto turistico – Circostanze inevitabili e</p>	<p>1) L'articolo 12, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE, deve essere interpretato nel senso che:</p>

8-giu-23	straordinarie – Pandemia di COVID-19 – Rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore interessato per un pacchetto – Rimborso sotto forma di una somma di denaro o rimborso per equivalente, sotto forma di una nota di credito (“buono”) – Obbligo di rimborsare tale viaggiatore entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto in questione – Deroga temporanea a tale obbligo – Modulazione degli effetti nel tempo di una decisione emanata in conformità al diritto nazionale e che annulla una normativa nazionale in contrasto con tale obbligo	<p>qualora, a seguito della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore del pacchetto sia tenuto, in forza di tale disposizione, a rimborsare integralmente al viaggiatore interessato i pagamenti effettuati per detto pacchetto, per tale rimborso si intende unicamente una restituzione di detti pagamenti sotto forma di una somma di denaro.</p> <p>2) L’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302, in combinato disposto con l’articolo 4 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza della quale gli organizzatori di pacchetti turistici sono temporaneamente esentati, nel contesto dello scoppio di una crisi sanitaria mondiale che impedisce l’esecuzione dei contratti di pacchetto turistico, dal loro obbligo di rimborsare integralmente ai viaggiatori colpiti, entro 14 giorni dalla risoluzione di un contratto, i pagamenti effettuati per il contratto risolto, e ciò anche laddove una siffatta normativa miri ad evitare che la solvibilità di tali organizzatori di viaggi sia compromessa al punto da mettere a repentaglio la loro sussistenza a causa del numero considerevole di richieste di rimborso attese, e quindi miri a preservare la sopravvivenza del settore interessato.</p> <p>3) Il diritto dell’Unione, segnatamente il principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che: esso non consente a un giudice nazionale investito di un ricorso di annullamento di una normativa nazionale contraria all’articolo 12, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2015/2302 di modulare gli effetti nel tempo della sua decisione che annulla tale normativa nazionale.</p>
----------	---	--

		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO FRANCESE
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<u>C-455/21</u> <u>ROMANIA</u> 8-giu-23	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 2, lettera b) – Nozione di consumatore – Contratto avente ad oggetto l'affiliazione ad un sistema di fidelizzazione che consente di ottenere taluni vantaggi finanziari al momento dell'acquisto di beni e servizi presso commercianti terzi	L'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «consumatore» ai sensi di tale disposizione una persona fisica che aderisce a un sistema attuato da una società commerciale e che consente, segnatamente, di beneficiare di taluni vantaggi finanziari nell'ambito dell'acquisto, da parte di tale persona fisica o di altre persone che partecipano a detto sistema a seguito della sua raccomandazione, di beni e servizi presso partner commerciali di tale società, qualora detta persona fisica agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
	Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Diritto di accesso dell'interessato ai	1) L'art. 15.3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

<p><u>C-487/21</u> <u>AUSTRIA</u> 4-mag-23</p>	<p>suoi dati oggetto di trattamento – Articolo 15, paragrafo 3 – Fornitura di una copia dei dati – Nozione di “copia” – Nozione di “informazioni”</p>	<p>dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.</p> <p>2) L’art. 15.3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
---	---	--

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-204/21</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>POLONIA</u></p> <p>5-giu-23</p>	<p>Inadempimento di uno Stato – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Indipendenza dei giudici – Articolo 267 TFUE – Facoltà di interrogare la Corte in via pregiudiziale – Primato del diritto dell'Unione – Competenze in materia di revoca dell'immunità penale dei giudici, nonché in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) attribuite alla Sezione</p>	<p>1) Avendo trasferito alla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), la cui indipendenza e imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento della funzione di giudice e di giudice ausiliario, come, da un lato, le domande di autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei confronti dei giudici e dei giudici ausiliari o all'arresto degli stessi, e, dall'altro, le controversie in materia di diritto del lavoro e della previdenza sociale riguardanti i giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonché le controversie in materia di pensionamento di questi ultimi, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.</p> <p>2) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 107, paragrafo 1, punti 2 e 3, della ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari), del 27 luglio 2001, come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge</p>

	<p>disciplinare di tale organo giurisdizionale – Divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di mettere in discussione la legittimità degli organi giurisdizionali e degli organi costituzionali oppure di accertare o valutare la legittimità della nomina dei giudici o dei poteri giurisdizionali di questi ultimi – Verifica da parte di un giudice del rispetto di taluni requisiti relativi all'esistenza di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, qualificata come “illecito disciplinare” – Competenza esclusiva a esaminare le questioni relative alla mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice attribuita alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche del Sąd Najwyższy (Corte suprema) – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali – Regolamento</p>	<p>recante modifica della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 20 dicembre 2019, e l'articolo 72, paragrafo 1, punti da 1 a 3, della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell'8 dicembre 2017, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, che consentono di qualificare come illecito disciplinare la verifica del rispetto dei requisiti del diritto dell'Unione europea di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge dei giudici, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché in forza dell'articolo 267 TFUE.</p> <p>3) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 42a, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 55, paragrafo 4, della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafi 2 e 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 5, paragrafi 1a e 1b, della ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi), del 25 luglio 2002, come modificata dalla medesima legge del 20 dicembre 2019, nonché l'articolo 8 di quest'ultima legge, che impediscono a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell'Unione e relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e</p>
--	--	--

	<p>(UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), e paragrafo 3, secondo comma – Articolo 9, paragrafo 1 – Dati sensibili – Normativa nazionale che impone ai giudici di effettuare una dichiarazione relativa alla loro appartenenza ad associazioni, fondazioni o partiti politici, nonché alle funzioni esercitate al loro interno, e che prevede la pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni</p>	<p>dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché in forza del principio del primato del diritto dell'Unione.</p> <p>4) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 26, paragrafi 2 e da 4 a 6, e l'articolo 82, paragrafi da 2 a 5, della legge sulla Corte suprema, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, nonché l'articolo 10 di quest'ultima legge, che trasferiscono alla Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) la competenza esclusiva a esaminare le censure e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché in forza dell'articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell'Unione.</p> <p>5) Avendo adottato e mantenuto in vigore l'articolo 88a della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata dalla predetta legge del 20 dicembre 2019, l'articolo 45, paragrafo 3, della legge sulla Corte suprema, come modificata da detta legge del 20 dicembre 2019, e l'articolo 8, paragrafo 2, della legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali amministrativi, come modificata dalla medesima legge del 20 dicembre 2019, la Repubblica di Polonia ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla tutela dei dati personali, garantiti all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, nonché all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), all'articolo 6, paragrafo 3, e</p>
--	---	--

		<p>all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).</p> <p>6) Il ricorso è respinto quanto al resto.</p> <p>7) La Repubblica di Polonia è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle relative ai procedimenti sommari.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-660/21</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>22-giu-23</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 3 e 4 – Obbligo per le autorità competenti di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio – Articolo 8, paragrafo 2 – Diritto di far valere la violazione di tale obbligo – Normativa nazionale che vieta al giudice penale di merito di rilevare d'ufficio una siffatta violazione – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>Gli articoli 3 e 4 nonché l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano ad una normativa nazionale, la quale vieta al giudice di merito statuente in materia penale di rilevare d'ufficio, ai fini dell'annullamento del procedimento, la violazione dell'obbligo incombente alle autorità competenti, in virtù dei citati articoli 3 e 4, di informare prontamente le persone indagate o imputate del loro diritto di restare in silenzio, qualora tali persone indagate o imputate non siano state private della possibilità concreta ed effettiva di avvalersi di un avvocato conformemente all'articolo 3 della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle</p>

		<p>persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, se necessario ricorrendo al gratuito patrocinio alle condizioni previste dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e qualora esse abbiano avuto, così come, eventualmente, il loro avvocato, il diritto di accedere al loro fascicolo e di far valere tale violazione entro un termine ragionevole, ai sensi del menzionato art. 8.2 della direttiva 2012/13.</p>
--	--	---